



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il prelievo delle tasse in ambito edilizio, di opere pubbliche e pianificatorio

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e gli articoli 28 e 44 del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

ordina

Art. 1 Tasse procedure edilizie

¹ La tassa edilizia prevista dall'art. 19 LE (2%o della spesa prevista), in caso di interruzione della procedura mediante ritiro della domanda/notifica, rispettivamente per mancata completazione dei documenti richiesti, viene riscossa proporzionalmente all'avanzamento della procedura approvativa come segue:

a) Dopo la registrazione dell'incarto da parte dell'UTC	10%
b) Dopo l'elaborazione dei documenti di controllo iniziale (art. 5 cpv. 1 LE)	25%
c) Dopo l'emanazione della decisione di contrasto manifesto alle norme vigenti in base all'art. 5 cpv. 2 LE	30%
d) Dopo l'intimazione dell'avviso di pubblicazione ai confinanti e relativa trasmissione ai servizi cantonali	50%
e) Al termine dello scambio allegati nel caso siano state presentate opposizioni	65%
f) In presenza dell'avviso cantonale	85%
g) A bozza di decisione edilizia elaborata	95%
h) Decisione di rilascio o diniego di licenza edilizia	100%
i) Decisione di rinnovo di licenza edilizia	50%
j) Decisione di licenza edilizia preliminare ordinaria	30%
k) Decisione di licenza edilizia preliminare informativa	20%

² Indipendentemente dalla percentuale applicata in base al paragrafo precedente l'importo minimo ammonta a Fr. 100.00.


³ Per le tasse emesse per procedure terminate prima dell'avvenuta trasmissione all'Autorità cantonale e per le notifiche di costruzione l'ammontare sarà totalmente a beneficio del Comune, per gli altri casi il 50% sarà riversato all'Autorità cantonale (art. 19 LE).

⁴ Nel caso la spesa prevista per l'intervento edilizio risultasse palesemente sottostimata, l'Ufficio tecnico elaborerà all'intenzione del Municipio una valutazione verosimile per la determinazione della tassa.

Art. 2 Spese accessorie

Oltre alla tassa edilizia saranno addebitati all'istante i costi vivi sostenuti come segue in base all'art. 19 cpv. 2 LE:

- Spese postali sostenute per la trasmissione di documenti, intimazione di decisioni, intimazione di pubblicazioni, ecc.
- Spese di pubblicazione sul foglio ufficiale.



- I preavvisi rilasciati dai servizi cantonali nelle procedure di notifica e addebitati al Comune secondo l'art. 52b RLE.
- Perizie o misurazioni estranee alla normale trattazione di una domanda di costruzione.

Art. 3 Annuncio impianti solari¹

Per gli annunci di impianti solari in base all'art. 3a RL:

a) Esame iniziale e trasmissione al cantone	Fr.	50.00
b) Verifica della conformità dell'intervento	Fr.	50.00
c) Per ogni richiesta di documenti mancanti e relativi richiami	Fr.	50.00

Art. 4 Notifiche inizio lavori

Per la verifica della notifica di inizio lavori e della documentazione allegata sono prelevate le seguenti tasse:

a) Tassa base	Fr.	50.00
b) Per ogni richiesta di documenti mancanti e relativi richiami	Fr.	50.00
c) Verifica tracciamenti conforme al progetto		gratuito
d) Richiesta correzione tracciamento per non conformità	Fr.	50.00

Art. 5 Controlli di cantiere

Per i controlli di cantiere svolti dall'Ufficio tecnico sono applicate le seguenti tasse:

a) Controlli senza rilievo di difformità al progetto (compreso controllo canalizzazioni prima del reinterro)		gratuito
b) Controlli in cui si constata una difformità che necessita una procedura di variante (riservata la procedura contravventiva)	Fr.	200.00

Art. 6 Sopralluoghi e decisione di abitabilità, di agibilità o di inabitabilità²

¹ Per le richieste di attestazione dell'abitabilità, dell'agibilità, o dell'inabitabilità, in seguito a licenza edilizia o a richiesta del proprietario, sono applicate le seguenti tasse (comprehensive di sopralluogo, l'elaborazione della documentazione interna e la decisione municipale):

a) Tassa base (comprendente un'unità abitativa o 500 mc di costruzione)	Fr.	200.00
b) Per abitazioni plurifamiliari per ogni unità abitativa supplementare	Fr.	50.00
c) Per costruzioni non abitative con volume eccedente i 500 mc	Fr/mc	0.20
d) Per sopralluoghi supplementari (p.es. destinati ad appurare la messa in norma di precedenti non conformità)	Fr.	100.00
e) Per la richiesta di documenti supplementari non presentati con la richiesta di abitabilità o durante il sopralluogo o per la richiesta di messa in norma	Fr.	50.00

² Le richieste di abitabilità svolte a tappe saranno trattate in modo indipendente e sottoposte nuovamente a tassa base.

³ L'abitabilità di edifici principali indipendenti appartenenti ad una stessa domanda di costruzione sono trattate separatamente per ogni singolo edificio.

¹Art. modificato dalla Ris. Mun. 994 approvata dal Municipio il 18 novembre 2024; in vigore dall'8 gennaio 2025.

² Art. modificato dalla Ris. Mun. 994 approvata dal Municipio il 18 novembre 2024; in vigore dall'8 gennaio 2025.

Art. 7 abrogato³**Art. 8 Sopralluoghi e decisione di conformità**

¹ Per l'accertamento di conformità, comprendente il sopralluogo, l'elaborazione dei documenti interni e la decisione municipale, sono applicate le seguenti tasse:

a) Tassa base	Fr.	200.00
b) Sopralluoghi supplementari destinati ad appurare la messa in norma di precedenti non conformità	Fr.	100.00
c) Per la richiesta di documenti supplementari non presentati con la notifica fine lavori o durante il sopralluogo o per la richiesta di messa in norma	Fr.	50.00

² Le conformità svolte a tappe saranno trattate in modo indipendente e sottoposte nuovamente a tassa base.

³ Le conformità di edifici principali indipendenti appartenenti ad una stessa domanda di costruzione sono trattate separatamente per ogni singolo edificio.

⁴ Per conformità decise simultaneamente alla decisione di abitabilità la tassa base è ridotta del 50%.

Art. 9 Abusi edilizi⁴

In caso di abusi edilizi accertati, oltre all'eventuale contravvenzione, sono dovute le seguenti tasse:

a) Sopralluoghi in contraddittorio (comprese verifiche d'archivio)	Fr.	200.00
b) Sopralluoghi in contraddittorio	Fr.	150.00
c) Sopralluoghi supplementari (ad esempio atti a verificare la messa in norma)	Fr.	100.00
d) L'emaneazione di ordini da parte del Municipio (ad es. sospensione lavori, divieto d'uso, di presentare una procedura edilizia a posteriori)	Fr.	150.00
e) Per la reiterazione dell'ordine	Fr.	100.00

Art. 10 Richiami e diffide

Per gli atti di richiamo saranno prelevate le seguenti tasse:

a) Richiamo formulari inizio e/o fine lavori	Fr.	25.00
b) Richiami in generale	Fr.	50.00
c) Diffide	Fr.	100.00

Art. 11 Decisione formale supplementare

¹ Nel caso in cui le richieste elaborate dall'Ufficio tecnico non fossero ottemperate e fosse necessaria una decisione formale emessa dal Municipio la tassa di decisione è fissata in

Fr. 100.00

² La stessa tassa sarà emessa nel caso in cui la decisione formale impugnabile fosse richiesta direttamente dal destinatario.

Art. 12 Decadenza della procedura edilizia

³ Art. abrogato dall'art. 14 dell'Ordinanza concernente gli esercizi alberghieri e della ristorazione del Comune di Riviera, approvato dal Municipio con Ris. Mun. 89/2024; in vigore dal 18.03.2024.

⁴ Art. modificato dalla Ris. Mun. 994 approvata dal Municipio il 18 novembre 2024; in vigore dall'8 gennaio 2025.

¹ Le procedure edilizie sospese per una richiesta atti cantonale o comunale non ottemperate da oltre 6 mesi, previa diffida da parte dell'Ufficio tecnico con termine 30 giorni, saranno considerate abbandonate e sottoposte a tassa edilizia secondo lo stato della procedura.

² Il precedente capoverso non è applicabile alle domande di costruzione a posteriori per cui non è ammissibile il ritiro della domanda.

Art. 13 Dichiarazioni pianificatorie

Per richieste di dati pianificatori saranno prelevate le seguenti tasse:

a) Dichiarazione in applicazione all'art. 970a CCS (tassa base)	Fr.	25.00
b) Supplemento per ogni mappale	Fr.	5.00
c) Dichiarazione relativa all'azonamento, IO, IS, IE (tassa base)	Fr.	30.00
d) Supplemento per ogni mappale	Fr.	10.00
e) Dichiarazione edificabilità estesa comprendente estratti delle norme principali in ambito di zona, distanze, ecc. per ogni mappale	Fr.	70.00
f) Dichiarazione edificabilità estesa comprendente indicazioni sulle infrastrutture per ogni mappale	Fr.	70.00

Art. 14 Registro indici

Per la tenuta del registro indici sono prelevate le seguenti tasse:

a) Fornitura copia scheda registro indici	Fr.	25.00
b) Aggiornamento schede in seguito ad accordo tra privati (deroghe o travaso indici)	Fr.	50.00
c) Aggiornamento scheda per nuove costruzioni	Fr.	25.00
d) Approvazione piano di mutazione con aggiornamento schede registro indici		
- Tassa base (primi 2 fondi)	Fr.	50.00
- Per ogni ulteriore fondo	Fr.	15.00

Art. 15 Richieste indirizzi, numeri di mappa o nominativi proprietari

Per richieste di indirizzo di fondi, numeri di mappa o nominativi di proprietari si applicano le seguenti tasse:

a) Tassa base	Fr.	25.00
b) Per ogni ulteriore indirizzo, numero di mappa o proprietario	Fr.	5.00

Art. 16 Richiesta estratti piani comunali

Per richieste di estratti relativi a piani comunali (infrastrutture, piani regolatori, ecc.) si applicano le seguenti tasse:

a) Fornitura in formato elettronico		
- Per ogni estratto fornito (acquedotto, canalizzazioni, PR, ecc.)	Fr.	10.00
- Copia catasto delle canalizzazioni private (per ogni fondo)	Fr.	10.00
b) Fornitura in formato cartaceo		
- Per ogni estratto in formato A4 fornito (acquedotto, canalizzazioni, PR, ecc.)	Fr.	25.00
- Per ogni estratto in formato A3 fornito (acquedotto, canalizzazioni, PR, ecc.)	Fr.	30.00
- Copia catasto delle canalizzazioni private (per ogni fondo)	Fr.	25.00

Art. 17 Autorizzazione apertura campo stradale

Per l'autorizzazione all'apertura del campo stradale su sedimi comunali è riscossa una tassa di

Fr. 100.00

Art. 18 Opere pubbliche

Per la fornitura di capitolati d'appalto in sede di concorso pubblico si applicano le seguenti tariffe:

minimo Fr. 20.00 massimo Fr. 200.00

Art. 19 Consulenze

Per le consulenze (sportello, telefoniche o via e-mail) dell'Ufficio tecnico sono prelevate le seguenti tasse:

- a) Nell'ambito di una pubblicazione (per il cittadino che visiona l'incarto) gratuita
- b) Per ogni progetto per cui è richiesta una consulenza
 - Primi 30 minuti gratuita
 - Per ogni ulteriore quarto d'ora iniziato Fr. 25.00
 - In caso di sopralluogo è dovuta una tassa supplementare di Fr. 50.00
 - Per consulenze suddivise in più incontri la tassa è calcolata globalmente
 - Le tariffe sono applicabili anche in ambito di opere pubbliche (ad es. allacciamenti ad acquedotti o canalizzazioni) se svolte al di fuori di un cantiere comunale.

Art. 20 Altre richieste

Per richieste particolari, non contemplate dalla presente ordinanza, saranno fatturate per analogia tariffe presenti negli articoli precedenti, rispettivamente il dispendio effettivo con le seguenti tariffe per ogni quarto d'ora iniziato:

- a) Segreteria Fr. 20.00
- b) Tecnici Fr. 25.00

Art. 21 Varianti di Piano regolatore

¹ Per le varianti di Piano regolatore richieste da cittadini è dovuta la partecipazione alle spese di elaborazione come segue:

- elaborazione della documentazione da parte del pianificatore comunale
- pubblicazione
- per procedure non semplificate spese di elaborazione e distribuzione dei documenti di Consiglio comunale Fr. 500.-

² Il precedente paragrafo non si applica nel caso in cui la variante sia inserita in una procedura di carattere generale, per cui la procedura sarà di principio gratuita. In base alla complessità del progetto il Municipio potrà richiedere una partecipazione parziale ai costi.

Art. 22 Modalità d'incasso

L'incasso avviene a cura dei servizi finanziari su indicazione dell'Ufficio tecnico mediante l'emissione di fatture con scadenza a 30 giorni.

Art. 23 Formato elettronico

Le richieste dell'utente, come pure le emissioni (risposte, richieste, richiami, ecc.) da parte dell'amministrazione comunale, in forma elettronica sono equiparate alla forma cartacea per la determinazione della tassa.

Art. 24 Abrogazione

È abrogato l'art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del 28 aprile 2017.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023 ed è valida immediatamente per tutti gli atti non ancora intimati, anche per quanto riguarda le procedure aperte.

Art. 26 Rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

A. Pellanda

P. Laube

Adottata con risoluzione municipale no. 900 del 7 novembre 2022

Pubblicata agli albi comunali dal 10 novembre 2022 al 9 dicembre 2022

Riviera, 7 novembre 2022

